

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28845/2026
Roma, lì, 29/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 967/2026
MARIA TERESA BELMONTE CC - 06/05/2026
LUCIANO CAVALLONE R.G.N. 25502/2025
ELISABETTA MARIA MOROSINI
PIERANGELO CIRILLO - Relatore -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere
le generalità e gli altri dati identificativi, a norma
dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
[redacted] nata a [redacted] il [redacted]

avverso l'ordinanza del 26/06/2025 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha
chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 14 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [redacted]
[redacted] in ordine al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.

Con ordinanza pronunciata il 26 giugno 2025, la Corte di appello di Torino ha
dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputata.

Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f63 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784



La parte aveva presentato appello il 26 aprile 2025, mediante deposito in cancelleria dell'atto «in formato cartaceo».

La Corte territoriale aveva chiesto spiegazioni alla difesa in ordine all'utilizzo di una modalità di deposito non più consentita, atteso che l'art. 111-bis cod. proc. pen. (a decorrere dal 1° gennaio 2025) richiede che l'atto di appello deve necessariamente essere presentato mediante deposito telematico.

La difesa aveva rappresentato «di aver avuto delle difficoltà di accesso al portale telematico e al caricamento dell'atto» e, avendo la «necessità di avere la certezza dell'avvenuto deposito entro lo stringente e ormai prossimo termine di decadenza dell'impugnazione (28 aprile 2025)», aveva depositato l'atto «in deroga alla normativa vigente sul deposito telematico ai sensi dell'art. 111 bis cod. proc. pen.».

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che l'asserito malfunzionamento non risultava documentato e che la difesa non si era avvalsa «né delle procedure cd. di emergenza né di quella prevista per il caso di mancato funzionamento portale, oggetto di intesa in data 17 marzo 2025 tra Consiglio dell'ordine degli avvocati, Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta, Corte di appello di Torino, Tribunale di Torino e Procura della Repubblica». In particolare, non risultava che, all'atto del deposito, l'appellante avesse «evidenziato il mancato funzionamento del Portale con dichiarazione allegata all'atto in forma analogica e sottoscritta dal difensore».

2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

Sostiene che la decisione della Corte di appello si fonderebbe su una interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 111-bis cod. proc. pen., che, pur introducendo l'obbligo del deposito telematico, non prevederebbe espressamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di inosservanza della forma digitale. Evidenzia che l'atto di impugnazione è stato comunque ricevuto dalla cancelleria del Tribunale, che ne ha attestato il deposito e lo ha inoltrato alla Corte di appello, circostanza che dimostrerebbe il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale: «la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali». In tal senso, invoca il principio del raggiungimento dello scopo, secondo cui la forma dell'atto non può prevalere sulla sua funzione sostanziale, specie quando non vi sia pregiudizio per le altre parti.



Il ricorrente sostiene che la difesa avrebbe incontrato difficoltà tecniche nell'accesso al portale telematico nei giorni immediatamente precedenti alla scadenza del termine per l'impugnazione, coincidenti con festività nazionali, e avrebbe pure tentato invano di ottenere assistenza tramite il numero verde dedicato. Tali circostanze, comunicate oralmente al funzionario di cancelleria, giustificerebbero il ricorso al deposito cartaceo, in deroga alla regola generale e in sostanziale conformità all'art. 175-bis cod. proc. pen., che disciplina le ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

La decisione della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU e quella di legittimità, che hanno affermato la necessità di privilegiare la funzione sostanziale dell'atto e il conseguimento del suo scopo rispetto al mero rispetto delle forme.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Deve essere premesso che l'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. La disposizione, nel suo primo comma, stabilisce il principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico, salvo le eccezioni previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen. Al secondo comma, impone che il sistema garantisca la certezza temporale della trasmissione e della ricezione, nonché l'identificazione del mittente e del destinatario, ponendo così le basi per un sistema di comunicazione processuale fondato su criteri di sicurezza, tracciabilità e affidabilità. Sono stati abrogati gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen., recanti la disciplina delle modalità tradizionali di proposizione dell'impugnazione, quali il deposito fuori sede e l'invio del ricorso mediante raccomandata o telefax. È stato interpolato l'art. 582 cod. proc. pen., il cui comma 1, nella nuova formulazione, stabilisce che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In via residuale, esclusivamente nelle ipotesi di impugnazione proposta personalmente dalle parti private, la forma telematica



concorre con il deposito fisico dell'atto in formato analogico presso la cancelleria del giudice, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 582 cod. proc. pen.

La riforma Cartabia, tuttavia, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico.

In particolare, per quanto qui rileva, l'art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, l'art. 87 prevede che le disposizioni dell'art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati».

In attuazione alla disciplina transitoria, l'art. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217 del 2023, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024, ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1° gennaio 2025, abbia luogo con modalità telematiche.

Quest'ultimo decreto, in particolare, per quanto qui interessa, ha fissato nella data del 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato – per il deposito presso le Procure della Repubblica, le sezioni GIP e i Tribunali – di utilizzo delle modalità telematiche, tramite portale, per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private). Per i soggetti interni (magistrati, segreterie e cancellerie), l'obbligo è stato invece differito al 31 dicembre 2025, con la previsione di deroghe transitorie per specifiche tipologie di atti e procedimenti.

2. Nel caso in esame, relativo al deposito dell'atto di appello avverso sentenza di primo grado, trova dunque applicazione la disciplina sopra richiamata, che impone – per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione – l'utilizzo esclusivo del portale telematico a partire dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente ritenuto l'impugnazione inammissibile, atteso che essa è stata presentata successivamente al 1° gennaio 2025 (il 26 aprile 2025) e senza rispettare le modalità di deposito telematico previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. L'ordinamento, invero,



prevede l'inammissibilità dell'impugnazione, nel caso di inosservanza delle modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen.

L'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., infatti, prevede l'inammissibilità dell'impugnazione (anche) quando non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 582 cod. proc. pen., che, a sua volta, prevede che l'impugnazione debba essere proposta mediante le modalità previste dall'art. 111-bis.

3. Va sottolineato che la descritta disciplina è stata ritenuta conforme ai principi della Costituzione e della CEDU in materia. In particolare, questa Corte ha già affermato che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il diritto di accesso alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del «favor impugnationis» (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Motta, Rv. 289611).

4. Va rilevato che le deduzioni relative al malfunzionamento del sistema risultano del tutto generiche e assertive. Il ricorrente, invero, non ha fornito alcun elemento utile dal quale desumere tale malfunzionamento né l'aveva rappresentato in sede di proposizione dell'appello, come rilevato dalla Corte territoriale, che aveva posto in luce che l'appellante non aveva documentato il mancato funzionamento del portale né, tantomeno, si era avvalso delle procedure di emergenza o di quella prevista per il caso di mancato funzionamento del portale, oggetto delle Linee di intesa, sottoscritte, in data 17 marzo 2025, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dalla Camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta, dalla Corte di appello di Torino, dal Tribunale di Torino e dalla Procura della Repubblica.

Quanto all'invocato «raggiungimento dello scopo», va ribadito che, «in tema di impugnazioni, l'omesso deposito dell'atto di appello nel Portale telematico del Ministero della giustizia, a partire dal 1° gennaio 2025, costituisce causa di



inammissibilità la cui verifica non può essere esclusa, nel caso di ricorso a forme alternative di deposito, facendo applicazione del principio del "raggiungimento dello scopo", perché il sistema previsto dall'art. 111-bis e dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, sancisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico» (Sez. 5, n. 10258 del 14/01/2026, Cicorella, Rv. 289709).

Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

5. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 6 maggio 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

